

CAPITOLO I Credito al consumo

Art.1 - Definizione

Per credito al consumo, secondo la definizione di legge, si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Nell'ambito del credito al consumo, hanno assunto grande rilevanza due forme contrattuali, comunemente denominate "prestito finalizzato" e "credito rotativo" o "revolving", che consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l'acquisto di determinati beni o servizi direttamente presso il venditore, a cui il finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato "convenzione", eroga direttamente l'importo finanziato.

Di seguito sono quindi indicati gli usi negoziali relativi ai due richiamati contratti (prestito finalizzato e credito rotativo) tra finanziatore ed acquirente del bene o del servizio finanziato ed alla convenzione tra finanziatore e venditore dei beni o servizi medesimi.